

STATUTO

DENOMINAZIONE E SEDE -

Art. 1) E' costituita con sede in Milano, l'Organizzazione di Volontariato denominata "VOLONTARI ROTARIANI PER IL TUTORAGGIO A FAVORE DELL'IMPRENDITORIA GIOVANILE".

L'Organizzazione adotta come riferimento la Legge quadro del Volontariato 266/91 e la Legge regionale del Volontariato 22/93.

Essa ha carattere di Associazione apolitica, non avente fini di lucro e nasce sotto gli auspici e il patrocinio del Governatore del Distretto 2040 del Rotary International, il quale, assieme ai suoi successori, ne diviene socio onorario per la durata del suo mandato.

La durata dell'Associazione è a tempo illimitato ed è ispirata a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia, che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.

SCOPI E FINALITA' -

Art. 2) L'Associazione ha la finalità di garantire una configurazione giuridica all'insieme dei Tutori impegnati in

maniera spontanea e volontaristica per dare esecuzione e realizzare le iniziative, intraprese dai club e dai distretti del Rotary International, compatibili con la denominazione assunta per l'Associazione all'articolo 1.

L'appartenenza dei Tutori al Rotary International ne è caratteristica necessaria e distintiva.

L'Associazione opera nella Regione Lombardia e si propone di:

- assicurare adeguato supporto organizzativo e operativo ai Tutori nell'espletamento dei loro compiti;
- promuovere i rapporti con l'esterno per favorire il reperimento di contributi provenienti sia dal privato sia attraverso provvidenze pubbliche e istituzionali;
- conseguire e sostenere il consolidamento della presenza sviluppata e raggiunta nel mondo del sociale, sia direttamente sia attraverso la collaborazione con Istituzioni nella realizzazione di programmi comuni, con lo scopo ultimo di consentire ai fruitori del programma di assistenza (tutorati) l'inserimento più adeguato nella vita economica e la scelta intelligente dei loro obiettivi professionali.

Nei suoi obiettivi primari, l'Associazione intende perseguire l'attuazione del "Programma Virgilio" già avviato attraverso la collaborazione originaria con la C.C.I.A.A. di Milano e

successivamente esteso territorialmente con accordi con altri soggetti istituzionali dell'area lombarda.

Per il conseguimento degli obiettivi l'Associazione si prefigge:

- la promozione di iniziative e la realizzazione di sistemi di tutoraggio e di monitoraggio, interagendo, a qualsiasi livello, con soggetti pubblici e privati;
- l'ideazione e la realizzazione di programmi di sviluppo economico-imprenditoriale, che facciano riferimento alle finalità del "Programma Virgilio";
- l'adoperarsi per un coinvolgimento sempre maggiore di soggetti istituzionalmente deputati allo studio e alla ricerca, quali Università, Accademie, Scuole, come pure dei soggetti già operanti nei settori della produzione del credito;
- l'impegno alla diffusione dei risultati raggiunti, da attuarsi con pubblicazioni e ogni altra attività utile allo scopo, con l'obiettivo di porre a disposizione le esperienze attuate e raccolte.

L'Associazione provvede al conseguimento dei propri fini istituzionali con:

- le rendite del proprio patrimonio;
- i contributi, le sovvenzioni e i donativi provenienti da

Enti, da Istituzioni e da altri soggetti pubblici e/o privati,
non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;

- con ogni altro provento, anche di proprie iniziative, non
esplicitamente destinato a incrementare il patrimonio.

I SOCI -

Art. 3) I soci si distinguono in soci effettivi e soci onorari.

I soci effettivi a loro volta si distinguono in:

- soci ordinari, tutti coloro che, essendo membri regolari di
club del Rotary International, hanno fornito o potranno fornire
il loro servizio, a carattere volontaristico e gratuito, come
Tutori e versano annualmente la quota associativa;

- soci sostenitori, tutti gli Enti, le Associazioni, le persone
fisiche e/o giuridiche, che versano un multiplo di quota
associativa o che, in qualsiasi modo e con prestazioni, anche
professionali, gratuite, incrementano l'attività associativa.

Tra i soci sostenitori sono ammissibili i Rotary Club del
Distretto 2040, ed eventualmente di altri Distretti italiani
che si riconoscono nelle finalità sociali.

Essi sono tenuti a pagare regolarmente le quote annuali e i
contributi che verranno deliberati dal Consiglio Direttivo.

Il numero dei soci è illimitato e tutti hanno parità di diritti
e di doveri.

L'iscrizione a socio effettivo viene richiesta per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione che delibera sulla sua accettazione.

L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti all'Associazione. I soci cessano di appartenere all'Associazione per dimissioni volontarie, per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate, per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso, per decesso, per comportamento contrastante con gli scopi statutari e per persistente violazione degli obblighi statutari.

L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo; è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata.

La decisione è inappellabile.

Nei confronti dell'Associazione il domicilio dei soci è quello che risulta dal libro soci.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti i soci,

preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'assemblea.

Le attività dei soci sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione.

Art. 4) Il Consiglio Direttivo può conferire la qualifica di socio onorario e/o emerito a soggetti istituzionali operanti nel campo dello studio e della ricerca, come pure a quei soggetti già operanti nei settori della produzione e del credito.

I soci onorari e/o emeriti sono ammessi su delibera del Consiglio Direttivo e non sono tenuti al versamento delle quote annuali associative.

Art. 5) Il patrimonio dell'organizzazione è costituito:

- da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi d'esercizio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

ESERCIZIO FINANZIARIO -

Art. 6) L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni

anno.

Entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto il bilancio di esercizio accompagnato dalla relazione illustrativa del Consiglio Direttivo e dal rapporto dei Revisori dei Conti. Tali documenti saranno depositati presso la sede dell'Associazione almeno due settimane prima della data fissata per l'assemblea generale dei soci, perchè questi possano prenderne visione. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, nonchè di fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Organizzazione, salvo che le destinazioni non siano imposte dalla legge.

GLI ORGANI SOCIALI -

Art. 7) Gli organi dell'Associazione sono:

- a- l'Assemblea generale dei soci;
- b- il Consiglio Direttivo;
- c- il Presidente;

d- il Tesoriere;

e- il Collegio dei Revisori dei Conti.

L'ASSEMBLEA GENERALE -

Art. 8) L'Assemblea generale ordinaria dei soci viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione. Può essere convocata inoltre per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti.

La data e l'ordine del giorno dell'Assemblea vengono comunicati ai soci per lettera o con altro mezzo di comunicazione adeguato almeno quindici giorni prima della seduta.

Art. 9) Hanno diritto di partecipare all'assemblea ordinaria tutti i soci che si trovino in regola con il pagamento della quota annuale.

I soci possono farsi rappresentare da altro socio.

Ogni socio non può rappresentare più di due soci.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci; si terrà validamente costituita in seconda convocazione e le deliberazioni saranno valide qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega.

Le delibere dell'assemblea ordinaria sono valide sia in prima sia in seconda convocazione se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti e rappresentati.

Art. 10) L'assemblea straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, è validamente costituita e le delibere sono valide se assunte:

a) con la presenza di almeno i 3/4 dei soci, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e rappresentati, per modificare lo statuto;

b) con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei soci presenti e rappresentati, per deliberare lo scioglimento su proposta del Consiglio Direttivo e la devoluzione del patrimonio sociale.

Art. 11) L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci.

Il Presidente nomina fra i presenti, con il consenso dell'assemblea, un Segretario e, se occorre, due scrutatori.

Le delibere devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO -

Art. 12) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri, per la durata di un triennio, eletti

dall'assemblea generale.

Essi sono scelti tra i soci e restano comunque in carica fino a che i loro successori non siano stati eletti e possono essere riconfermati.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, può nominare fino ad altri due membri, scegliendoli nell'ambito degli appartenenti al Rotary, in una rosa di tre designandi su proposta del Governatore del Distretto 2040.

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno il Presidente, uno o più Vice Presidenti e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo può nominare un Direttore, precisandone le funzioni e i poteri.

Al Consiglio Direttivo spetta il governo dell'Associazione, rimanendo ad esso conferiti, nessuno escluso, tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, per il compimento degli scopi associativi.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o ad un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

Art. 13) Il Consiglio Direttivo si raduna almeno due volte all'anno e ogni qualvolta che il Presidente lo ritiene

opportuno, con lettera o altro avviso idoneo spedito con almeno cinque giorni di preavviso con l'indicazione dell'ordine del giorno. Si riunisce inoltre su iniziativa di almeno tre dei suoi membri. Per la validità delle sue deliberazioni occorre che sia presente la metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni si prendono a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi è stato chiamato a farne le veci.

Le riunioni del Consiglio possono avvenire mediante consultazione telefonica o fax, seguita dall'invio, al domicilio di ciascuno, della proposta di delibera da restituirsì da parte dei membri con le modalità e nei termini di volta in volta indicati.

Art. 14) Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea il preventivo, possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque col bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di

indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;

- eleggere il Presidente ed eventualmente uno o più Vice-Presidenti;

- nominare il Tesoriere;

- accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;

- deliberare in merito all'esclusione di soci;

- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;

- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;

- stabilire l'ammontare delle quote associative fissandone altresì il termine per il versamento.

IL PRESIDENTE -

Art. 15) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio; è autorizzato ad eseguire incassi di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da

Privati, rilasciandone liberatorie quietanze.

Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive, riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa; convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo.

In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo per l'ordinaria amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Il Presidente è assistito da uno o più Vice-Presidenti, che lo sostituiscono in sua assenza.

Il Vice-Presidente più anziano di età, sostituisce il Presidente in carica impedito e rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi.

IL TESORIERE -

Art. 16) Il Tesoriere tiene l'amministrazione e ha la firma disgiunta per effettuare depositi e prelievi bancari dell'Associazione presso qualsiasi Banca.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI -

Art. 17) Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi e due supplenti che possono essere scelti

anche tra persone non socie.

Il Collegio elegge tra i suoi membri il Presidente, esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i Revisori dei Conti; agisce di propria iniziativa su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un socio; può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo; riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dura in carica tre anni.

Art. 18) Delle obbligazioni dell'Associazione risponde l'Associazione con tutto il suo patrimonio.

In caso di morte, recesso o esclusione di un socio i contributi e le quote da questo versati, restano acquisiti al patrimonio dell'Associazione.

Art. 19) Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'Associazione.

Ogni incarico sarà eseguito nel rispetto delle finalità dell'Associazione e in armonia con le direttive impartite dall'organo competente.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE -

Art. 20) In caso di scioglimento per qualunque causa i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre Organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale o a fini di pubblica utilità, secondo le indicazioni dell'Assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'articolo 5° comma IV della legge 266/91, sentito, se ne occorre l'obbligo, l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 legge 23.12.96 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21) Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla legge 266 dell'11 agosto 1991, alla legislazione regionale sul volontariato, al D.Lgs. 4.12.1997 n. 460 e alle loro eventuali variazioni.